

LEGGE REGIONALE 1° SETTEMBRE 2020

Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia.
Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore

Titolo VI Disposizioni transitorie e finali

Capo I Disposizioni transitorie

Art. 47 Amministrazione straordinaria delle aziende sanitarie

í í í í í í í í í í í í .

10. Al fine di avvalersi di persone di particolare qualificazione professionale, in applicazione e rispetto della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e dei principi di proporzionalità e necessità come affermati dalla Corte di giustizia, sez. VIII, 2 aprile 2020, n. C670/18, **la Giunta regionale non applica l'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95** (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di nomina dei direttori generali e dei commissari delle aziende sanitarie di cui all'articolo 2.